

Il giorno _____ 2017, presso la sede della _____, tra la Regione Campania, rappresentata dal Presidente On. Vincenzo De Luca, ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, rappresentato dal Comandante Generale D. Fabrizio Carrarini:

VISTO:

il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 - convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 - volto a stabilizzare l'uscita di bilancio relativa alla spesa sanitaria, attraverso procedimenti di contenimento e di razionalizzazione;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i. che ha individuato le competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere ed ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il perseguimento degli obiettivi individuati a mezzo di Piani Sanitari Nazionali e/o regionali con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o Regioni;

la legge regionale n. 32 del 3 novembre 1994 e s.m.i. di riordino del Servizio Sanitario Regionale della Campania, con la quale è stata data attuazione alle disposizioni del D.Lgs. 502/92;

la Legge Regionale 23 dicembre 2015 n. 20 recante "Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. Modifiche alla Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32 (D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale)", con la quale è stato istituito l'Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario;

la delibera n. 38 del 30/01/2017 pubblicata sul Burc n.13 del 13/02/2017 "Ufficio speciale -servizio ispettivo Sanitario e socio sanitario" con la quale si approva il piano annuale 2017.

la legge 23 aprile 1959 n. 189 di ordinamento della Guardia di Finanza, che riconosce al Corpo compiti di vigilanza, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 che, in particolare, ha demandato (art. 2, comma 2 - lett. e) alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, avvalendosi (art. 2 comma 4) delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 D P R. 633/72 e degli artt.32 e 33 D.P.R 600/73.

TENUTO CONTO

che la Guardia di Finanza, quale Corpo di polizia economico-finanziaria alle dipendenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, può fornire un importante contributo attraverso un'efficace azione concordata con le Regioni, a salvaguardia dell'attività finanziaria dello Stato e degli Enti locali.

RITENUTO

che le Regioni, ferme restando le proprie prerogative in termini di verifica dell'efficienza dell'azione amministrativa delle A.S.L. e A.O., possono ottenere, in un'azione sinergica con la Guardia di Finanza, l'individuazione di eventuali azioni illegittime.

CONSIDERATO

che è volontà comune procedere all'aggiornamento del Protocollo d'intesa relativo al controllo della spesa sanitaria sottoscritto tra la Regione Campania ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in data 6 marzo 2012;

si conviene quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza collabora con la Regione Campania per una mirata attività conoscitiva nello specifico settore della spesa sanitaria finalizzata alla ricerca, prevenzione e repressione nell'ambito del territorio regionale, di violazioni alla normativa di settore.
2. La Regione Campania ed il Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, periodicamente, verificheranno l'andamento del rapporto di collaborazione.

Articolo 2 (Soggetti)

1. Nell'ambito della definita attività di collaborazione:
 - a. per la Regione Campania il referente è da individuarsi nel Ufficio Speciale -Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario;
 - b. per la Guardia di Finanza, i referenti sono da individuarsi:
 - per l'attuazione, nei Comandi provinciali di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento, in ragione dell'ambito territoriale interessato dagli accertamenti;
 - per eventuali problematiche applicative, di natura tecnico-operativa, nel Comando Regionale Campania - Ufficio Operazioni.

I recapiti ed i nominativi dei referenti saranno comunicati e periodicamente aggiornati per eventuali problematiche applicative, di natura tecnico-operativa, nel Comando a cura delle Parti.

2. La Regione Campania per il tramite dei propri referenti e la Guardia di Finanza territorialmente competente, nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate dall'ordinamento vigente, cooperano per migliorare l'efficacia complessiva delle rispettive funzioni ispettive, anche al fine di evitare duplicazioni ed appesantimenti nell'attività di controllo.
3. La Regione Campania può richiedere alla Guardia di Finanza di sviluppare gli accertamenti e le investigazioni tipiche di polizia economico – finanziaria volte a contrastare le condotte di malversazione, indebita richiesta e/o percezione, truffa, truffa aggravata aventi ad oggetto risorse finanziarie messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riguardo ai casi in cui dai controlli condotti dall'Ufficio Speciale - Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario emergano profili indicativi di possibili collegamenti con fenomeni di rilevanza penale.
4. Le richieste di accertamenti ed investigazioni saranno formulate tramite specifiche segnalazioni da inoltrare ai Comandi Provinciali di cui al precedente punto 1.b. e saranno sviluppate secondo le procedure descritte al successivo articolo 3.
5. In merito, potranno essere individuate, di comune accordo tra i referenti sopra indicati, modalità di trasmissione e messa a disposizione di dati attraverso procedure e/o collegamenti telematici dedicati.

Articolo 3 (Procedure di accertamento)

1. La Guardia di Finanza, in relazione all'autonoma valutazione delle risultanze di cui all'art. 2, comma 3, s'impegna ad eseguire, compatibilmente con le risorse disponibili e le esigenze di garantire pari tutela a tutti i settori di propria competenza istituzionale, riscontri diretti ad appurare la veridicità, l'esattezza e la completezza delle informazioni ricevute, dando priorità alle situazioni che presentino indici di anomalia più gravi ed utilizzando le potestà d'indagine esperibili. Restano naturalmente salve eventuali competenze attribuite dalla legge ad altri Organi e le possibilità di raccordo con essi.
2. Per l'esecuzione dei necessari riscontri, in considerazione delle competenze territoriali assegnate, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza interessato valuterà l'opportunità di attivare tempestivamente altri Reparti del Corpo territorialmente competenti.

Articolo 4 (Scambio di informazioni)

1. L'Ufficio Speciale - Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario della Regione Campania, al fine di evitare la sovrapposizione e/o la reiterazione dei controlli, s'impegna a comunicare l'inizio delle attività ispettive di competenza nell'ambito del Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria e socio – sanitaria.
2. Per le stesse finalità, analoga comunicazione sarà inoltrata dalla Guardia di Finanza, dopo l'avvio degli interventi amministrativi d'iniziativa eseguiti, con i poteri di polizia economico - finanziaria di cui al D.Lgs. n. 68/2001, nei confronti di operatori economici in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
3. La Guardia di Finanza, nel caso in cui evidenzi fattispecie penalmente rilevanti d'interesse ai fini del presente protocollo, s'impegna - previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria - a comunicare alla Regione Campania, e precisamente all'Ufficio Speciale - Servizio Ispettivo Sanitario e Socio Sanitario, le generalità delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, ai fini dell'avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.
4. Nel caso siano accertate violazioni di natura amministrativa s'impegna a darne comunicazione all'Ufficio sub 3., indicando anche le disposizioni violate, la natura e l'entità della spesa, il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità, le modalità di perpetrazione dell'infrazione, le possibilità di recupero, la data in cui è stata accertata la violazione, l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, ai fini dell'applicazione delle misure previste dalla normativa di riferimento.

Articolo 5 (Aree di collaborazione tra Regione Campania e Guardia di Finanza)

Le aree di collaborazione tra la Regione Campania e la Guardia di Finanza possono riguardare:

- ✓ le strutture convenzionate;
- ✓ le modalità prescrittive ritenute anomale, soprattutto se relative alla farmaceutica, alla specialistica ambulatoriale e alle prestazioni termali;
- ✓ la fornitura di beni e servizi;
- ✓ medici operanti in regime *intramoenia* che, pur percependo indennità di esclusività,

violano il divieto allo svolgimento di altre attività lavorative di natura professionale in relazione al vincolo di dipendenza con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 6 (Azioni comuni)

La Guardia di Finanza e la Regione Campania, attraverso i propri referenti, potranno, di concerto, definire ed attuare, nell'esercizio e nel rispetto delle diverse competenze, azioni comuni finalizzate al contrasto delle irregolarità in materia di spesa sanitaria, nonché forme particolari di collaborazione operativa che, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, consentano di massimizzare l'efficacia di intervento, nel settore, di entrambe le Amministrazioni.

Articolo 7 (Tutela della riservatezza)

Le parti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, sono tenute ad osservare il riserbo nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fossero venute a conoscenza o che fossero stati loro comunicati in virtù del presente protocollo d'intesa. Tale impegno cesserà solo nel caso in cui fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio. Tutti i documenti e le informazioni che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione dell'accordo dovranno essere considerati rigorosamente riservati e le parti non potranno in alcun modo cedere a terzi non autorizzati i suddetti documenti e/o informazioni.

Articolo 8 (Profili didattici e formativi)

La Guardia di Finanza e la Regione sviluppano, eventualmente, ogni utile iniziativa diretta alla formazione ed alla specializzazione del personale impiegato nell'attività ispettiva di competenza, per favorire lo scambio di esperienze maturate nel settore.

Articolo 9 (Aspetti amministrativi e logistici)

La Regione può finanziare progetti specifici al fine di potenziare le strutture operative a supporto dell'attività della Guardia di Finanza nel peculiare settore, anche al fine di massimizzare l'efficacia e la rapidità dello scambio di informazioni di cui all'art. 2, comma 2.

Articolo 10 (integrazioni e modifiche)

Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, alla luce di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di meglio definire o precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

Articolo 11 (Rapporti con gli organi di informazione)

I rapporti con gli organi di informazione, in ordine all'attività di collaborazione disciplinata dal presente protocollo, saranno curati di comune accordo in modo da assicurare la piena valorizzazione delle scelte operate.

Articolo 12
(Periodo di validità)

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Le parti possono esercitare le facoltà di recesso unilaterale in ogni momento, previa comunicazione formale alle controparti. Il recesso ha efficacia decorsi 90 giorni dalla notificazione della comunicazione stessa.

Per la Regione Campania
Il Presidente
On.le Vincenzo DE LUCA

Per la Guardia di Finanza
Il Comandante Regionale Campania
Gen. D. Fabrizio Carrarini